

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 16-1367

Associazione Abbonamento Musei.it. Proposta al consiglio regionale di approvazione delle modifiche statutarie.

A relazione dell'Assessore Poggio

Premesse:

in data 21 aprile 1995, con atto Rep. n. 92879/19617 a rogito Dottor Bruno Baglio notaio in Torino, tra la Città di Torino, la Provincia di Torino, l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, è stata costituita l'Associazione Torino Città Capitale Europea.

con propria Deliberazione n. 200-C.R. 3362 del 28 febbraio 1996, il Consiglio regionale ha approvato l'adesione della Regione Piemonte all'Associazione "Torino Città Capitale Europea" in qualità di Socio Fondatore, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione stessa.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-25728 del 26 ottobre 1998, l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 184-2482 del 24 gennaio 2017 sono state approvate alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione, comprensive della nuova denominazione in Associazione Abbonamento Musei.it.

L'Associazione, anche a seguito dell'adesione negli anni recenti di nuovi enti al di là del territorio regionale, intende avanzare richiesta di riconoscimento della personalità giuridica nazionale ed è, all'uopo, in contatto con i competenti uffici della Prefettura di Torino, ai quali presenterà formale domanda a seguito dell'approvazione di alcuni adeguamenti allo Statuto, richiesti dalla stessa Prefettura.

L'Associazione, ente senza scopo di lucro, ha come finalità la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane (art. 3 dello Statuto).

Le proposte di modifica dello Statuto, predisposte dall'Associazione ed illustrate in occasione della seduta dell'Assemblea in data 18 dicembre 2019, non attengono alle finalità dell'Associazione. In particolare si tratta di modifiche e adeguamenti di ordine terminologico lessicale (agli artt. 3, 8 e 14), oltre che:

- 1) all'eliminazione dalla denominazione dell'Associazione delle lettere “.it” (art. 1)
- 2) alla citazione esplicita dell'attività di vendita di abbonamenti musei, sempre che tale vendita abbia carattere strumentale rispetto agli scopi dell'Associazione (art. 3)
- 3) all'aumento dell'importo del fondo di dotazione indisponibile, che passa da 70.000,00 a 90.000,00 euro (art. 5), senza nuovi oneri a carico dei soci

- 4) all'attribuzione all'Assemblea del compito (prima assente) di deliberare sull'ammissione di nuovi soci
- 5) all'introduzione del numero massimo (fissato a nove) dei componenti del Consiglio direttivo;
- 6) alla modifica della disciplina di designazione del componente del Consiglio direttivo da parte della Regione, che deve essere di competenza del Consiglio regionale e non della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39.
- 7) all'eliminazione della partecipazione alle riunioni del comitato direttivo dei rappresentanti degli uffici e organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ritenuto che le modifiche dello Statuto, condivise dall'Associazione con la Prefettura di Torino, come illustrate nell'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 2019 e proposte con lettera del Direttore dell'Associazione del 7 aprile 2020 agli associati per la successiva approvazione definitiva, possano essere accolte.

Dato atto che le modifiche dello Statuto dell'Associazione devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale, avendo la Regione aderito all'Associazione con Delibera di Consiglio, ai fini della successiva adozione definitiva ai sensi dell'art. 11 dello Statuto stesso.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- 1) di proporre al Consiglio regionale l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione Abbonamento Musei.it, come risultano evidenziate nel testo allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale (sub A), proposte agli enti soci per le rispettive approvazioni, ai fini della successiva adozione definitiva ai sensi dell'art. 11 dello Statuto stesso;
- 2) di proporre altresì, di conseguenza, al Consiglio regionale l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Abbonamento musei.it, nel testo anch'esso allegato alla presente deliberazione nella sua versione corretta per farne parte integrante e sostanziale (All. B).
- 3) di dare atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato

ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT

STATUTO ORIGINALE

Art. 1

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "Abbonamento Musei".it.

Art. 2

2.1. L'Associazione ha sede legale in Torino.

2.2. L'Associazione può costituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3

3.1. L'Associazione ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane.

3.2 L'Associazione ha tra i propri scopi sviluppo dell'Abbonamento Musei, progetto a marchio registrato

a) organizzare eventi e manifestazioni quali incontri, mostre, convegni, conferenze, seminari e simili;

b) realizzare attività editoriali, cataloghi, filmati, video e simili;

c) organizzare spettacoli teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali;

d) svolgere attività di monitoraggio e studio;

STATUTO DA APPROVARE

Art. 1

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "Abbonamento Musei".it.

Art. 2

2.1. L'Associazione ha sede legale in Torino.

2.2. L'Associazione può costituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3

3.1. L'Associazione ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre Città e Regioni italiane, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dell'Abbonamento Musei quale progetto di diffusione della cultura museale con marchio registrato dall'Associazione stessa.

~~3.2 L'Associazione ha tra i propri scopi lo sviluppo dell'Abbonamento Musei, progetto a marchio registrato~~

3.2. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:

a) organizzare eventi e manifestazioni quali incontri, mostre, convegni, conferenze, seminari e simili;

b) realizzare attività editoriali, cataloghi, filmati, video e simili;

c) organizzare spettacoli teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali;

d) svolgere attività di monitoraggio e studio;

e) promuovere e realizzare servizi per gli istituti e i luoghi della cultura nonché promuovere il recupero di specifiche aree o zone aventi valore culturale, storico e/o artistico;

f) svolgere qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati.

3.3. Nel perseguire il proprio scopo sociale l'Associazione può stipulare convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati.

3.4. L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o i diritti reali di godimento che i membri dell'Associazione hanno sui beni oggetto delle attività associative.

3.5. L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4

4.1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione indisponibile pari a Euro 70.000,00 (settantamila zero zero);

b) dai valori mobiliari, dai beni immobili e dalle somme versate dai soci e destinate a incrementare il patrimonio;

e) promuovere e realizzare servizi per gli istituti e i luoghi della cultura nonché promuovere il recupero di specifiche aree o zone aventi valore culturale, storico e/o artistico;

f) svolgere qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati.

3.3. Nel perseguire il proprio scopo sociale l'Associazione può stipulare convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati. **L'Associazione può altresì vendere la tessera relativa all'Abbonamento Musei sempreché tale vendita abbia carattere strumentale rispetto agli scopi dell'Associazione stessa.**

3.4. L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o i diritti reali di godimento che i membri dell'Associazione hanno sui beni oggetto delle attività associative.

3.5. L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge **o che siano destinati a iniziative culturali per la realizzazione dei fini statutari o all'incremento del fondo indisponibile.**

Art. 4

4.1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) **dal fondo di dotazione indisponibile, composto da apporti di natura finanziaria e/o mobiliare, pari ad almeno Euro 90.000,00 (novantamila zero zero);**

b) dai valori mobiliari, dai beni immobili e dalle somme versate dai soci e destinate a incrementare il patrimonio;

c) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che pervengono all'associazione da parte di enti pubblici e soggetti privati e destinati a incrementare il patrimonio;

d) dai crediti relativi alle voci che precedono.

5.2. Le entrate dell'Associazione, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, sono costituite da:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle erogazioni liberali, lasciti e donazioni nonché dai finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;

c) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali

d) da eventuali altre entrate e acquisizioni.

Art. 6

6.1. L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

7.1. Possono essere soci dell'Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di diritto pubblico, le società pubbliche e le società private che dichiarano di essere interessati al perseguimento dello scopo sociale.

7.2. Le società pubbliche e private socie dell'Associazione non possono prestare servizi e/o fornire all'Associazione medesima dietro pagamento di un corrispettivo.

c) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che pervengono all'associazione da parte di enti pubblici e soggetti privati e destinati a incrementare il patrimonio;

d) dai crediti relativi alle voci che precedono.

5.2. Le entrate dell'Associazione, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, sono costituite da:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle erogazioni liberali, lasciti e donazioni nonché dai finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;

c) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali e dalle attività commerciali svolte in via strumentale;

d) da eventuali altre entrate e acquisizioni.

Art. 6

6.1. L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

7.1. Possono essere soci dell'Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di diritto pubblico, le società pubbliche e le società private che dichiarano di essere interessati al perseguimento dello scopo sociale.

7.2. Le società pubbliche e private socie dell'Associazione non possono prestare servizi e/o fornire all'Associazione medesima dietro pagamento di un corrispettivo.

Art. 8

8.1. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che sono stati ammessi come tali dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto a condizione che corrispondano l'ammontare delle quote negli ultimi tre esercizi.

8.2. Sono soci ordinari dell'Associazione i soggetti ammessi a farne parte con deliberazione presa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti

Art. 9

9.1. L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa.

9.2. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato Esecutivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo.

9.3. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha ancora versato la quota associativa per l'anno sociale al momento dell'approvazione del relativo bilancio consuntivo.

9.4. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Presidente onorario

Art. 8

8.1. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che **hanno richiesto di essere ammessi come tali**, a condizione che corrispondano l'ammontare delle quote previste **per il socio fondatore** negli ultimi tre esercizi, **fatto salvo quanto previsto all'Art. 11.1.b.**

8.2. Sono soci ordinari dell'Associazione **coloro che hanno richiesto di essere ammessi come tali**, fatto salvo quanto previsto all'Art. 11.1.b.

Art. 9

9.1. L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa.

9.2. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al **Consiglio Direttivo** almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo.

9.3. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha ancora versato la quota associativa per l'anno sociale al momento dell'approvazione del relativo bilancio consuntivo.

9.4. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Presidente onorario

e) il Revisore dei conti.

10.2. Gli organi dell'Associazione diversi dall'Assemblea e dal Presidente onorario durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino a tale scadenza.

10.3. Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente onorario.

Art. 11

11.1. L'Assemblea:

- a) approva i bilanci preventivo e consuntivo
- b) determina le quote associative ;
- c) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede alla relativa elezione ai sensi dell'art. 15
- d) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente
- e) nomina il Revisore
- f) delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 12

e) il Revisore dei conti.

10.2. Gli organi dell'Associazione diversi dall'Assemblea e dal Presidente onorario durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino a tale scadenza.

10.3. Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente onorario.

Art. 11

11.1. L'Assemblea:

- a) approva i bilanci preventivo e consuntivo
- b) determina le quote associative e delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- c) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede alla relativa elezione ai sensi dell'art. 15
- d) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente
- e) nomina il Revisore dei Conti
- f) delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 12

12.1. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita o inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

12.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 13

13.1. A ciascun socio spetta un voto.

13.2. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. E' compito del presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

13.3. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 14

14.1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

14.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio.

14.3. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

12.1. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita o inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

12.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 13

13.1. A ciascun socio spetta un voto.

13.2. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. E' compito del presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

13.3. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 14

14.1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

14.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio.

14.3. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

14.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori le modifiche dello statuto, lo scoglimento e la trasformazione dell'Associazione che devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto

14.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori le modifiche dello statuto e la trasformazione dell'Associazione, che devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto **nonché di quelle concernenti la proposta di scioglimento, che devono essere approvate dalla maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.**

14.5. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

14.5. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

14.6. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

14.6. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 15

15.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a cinquedi cui:

- a)il Presidente dell'Associazione designato dai soci fondatori
- b)un componente designato dalla Giunta della Regione Piemonte
- c)un componente designato dalla Giunta della Città di Torino.

15.2. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea in base alle disposizioni di legge vigenti in materia

Art. 15

15.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti, **da un minimo di cinque a un massimo di nove,** di cui:

- a)il Presidente dell'Associazione designato dai soci fondatori
- b)un componente designato dalla ~~Giunta della~~ Regione Piemonte
- c)un componente designato dalla Giunta della Città di Torino.

15.2. **La determinazione del numero e l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono riservati all'Assemblea, la quale può anche procedere senza tenere conto delle designazioni di cui all'art. 15.1, lettere b) e c).**

15.3. Possono essere designati ed eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro per i quali non ricorrono cause di inconfiribilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

15.3. Possono essere designati ed eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro per i quali non ricorrono cause di inconfiribilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

15.4. Gli incarichi nel Consiglio Direttivo e l'incarico di Presidente sono a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del relativo incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti.

15.4. Gli incarichi nel Consiglio Direttivo e l'incarico di Presidente sono a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del relativo incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti.

15.5. Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi membri, un Vicepresidente.

15.5. Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi membri, un Vicepresidente.

Art. 16

Art. 16

16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Consiglio stesso e, comunque, non meno di quattro volte l'anno. Si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno metà dei membri del Consiglio medesimo.

16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Consiglio stesso e, comunque, non meno di quattro volte l'anno. Si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno metà dei membri del Consiglio medesimo.

16.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante preavviso di due giorni lavorativi.

16.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante preavviso di due giorni lavorativi.

16.3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

16.3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà **più uno** dei membri in carica. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

16.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio stesso.

16.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio stesso.

16.5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente onorario, i rappresentanti degli uffici e organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e un rappresentante per ciascun socio fondatore.

16.5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente onorario, ~~i rappresentanti degli uffici e organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali~~ e un rappresentante per ciascun socio fondatore.

16.6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente in cui deve trovarsi anche il segretario verbalizzante.

16.6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente in cui deve trovarsi anche il segretario verbalizzante.

Art. 17

17.1. Il Consiglio Direttivo svolge i compiti di amministrazione dell'Associazione. In particolare il Consiglio, a titolo esemplificativo, delibera in ordine:

- a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'Assemblea dei soci;
- b) alla predisposizione, entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) alla stipulazione delle convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati;

Art. 17

17.1. Il Consiglio Direttivo svolge i compiti di amministrazione dell'Associazione. In particolare il Consiglio, a titolo esemplificativo, delibera in ordine:

- a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'Assemblea dei soci;
- b) alla predisposizione, entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) alla stipulazione delle convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati;

- d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti;
- e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- f) alla nomina del Direttore;
- g) alla predisposizione e approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica;
- h) alla partecipazione in enti, consorzi e/o società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;
- i) alle liti attive e passive e agli arbitrati anche irrituali.

Art. 18

18.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita i poteri previsti dallo statuto o specificatamente conferitigli dal Consiglio Direttivo.

18.2. In caso di indifferibilità e urgenza il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve essere convocato nel più breve tempo possibile per la ratifica degli stessi.

18.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano al Vicepresidente.

Art. 19

19.1. Il Direttore dell'Associazione è selezionato mediante procedura a evidenza pubblica dal Consiglio Direttivo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'Associazione. La delibera di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti. Il Direttore resta in carica 5 (cinque) anni e la relativa retribuzione è determinata dal Consiglio direttivo.

19.2. Il Direttore attua le delibere del Consiglio Direttivo ed esercita, nei limiti fissati dal Consiglio stesso, le funzioni di gestione e amministrazione dell'Associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell'Associazione.

19.3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20

20.1. La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge.

- d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti;
- e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- f) alla nomina del Direttore;
- g) alla predisposizione e approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica;
- h) alla partecipazione in enti, consorzi e/o società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;
- i) alle liti attive e passive e agli arbitrati anche irrituali.

Art. 18

18.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita i poteri previsti dallo statuto o specificatamente conferitigli dal Consiglio Direttivo.

18.2. In caso di indifferibilità e urgenza il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve essere convocato nel più breve tempo possibile per la ratifica degli stessi.

18.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano al Vicepresidente.

Art. 19

19.1. Il Direttore dell'Associazione è selezionato mediante procedura a evidenza pubblica dal Consiglio Direttivo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'Associazione. La delibera di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti. Il Direttore resta in carica 5 (cinque) anni e la relativa retribuzione è determinata dal Consiglio direttivo.

19.2. Il Direttore attua le delibere del Consiglio Direttivo ed esercita, nei limiti fissati dal Consiglio stesso, le funzioni di gestione e amministrazione dell'Associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell'Associazione.

19.3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20

20.1. La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge.

20.2. Il Revisore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

Art. 21

21.1. Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.

Art. 22

22.1. Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.

20.2. Il Revisore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

Art. 21

21.1. Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.

Art. 22

22.1. Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.

nota

STATUTO

Art. 1

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "Abbonamento Musei".

Art. 2

2.1. L'Associazione ha sede legale in Torino.

2.2. L'Associazione può costituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3

3.1. L'Associazione ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre Città e Regioni italiane, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dell'Abbonamento Musei quale progetto di diffusione della cultura museale con marchio registrato dall'Associazione stessa.

3.2. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:

- a) organizzare eventi e manifestazioni quali incontri, mostre, convegni, conferenze, seminari e simili;
- b) realizzare attività editoriali, cataloghi, filmati, video e simili;
- c) organizzare spettacoli teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali;
- d) svolgere attività di monitoraggio e studio;
- e) promuovere e realizzare servizi per gli istituti e i luoghi della cultura nonché promuovere il recupero di specifiche aree o zone aventi valore culturale, storico e/o artistico;
- f) svolgere qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati.

3.3. Nel perseguire il proprio scopo sociale l'Associazione può stipulare convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati. L'Associazione può altresì vendere la tessera relativa all'Abbonamento Musei sempreché tale vendita abbia carattere strumentale rispetto agli scopi dell'Associazione stessa.

3.4. L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o i diritti reali di godimento che i membri dell'Associazione hanno sui beni oggetto delle attività associative.

3.5. L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o che siano destinati a iniziative culturali per la realizzazione dei fini statutari o all'incremento del fondo indisponibile.

Art. 4

4.1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile, composto da apporti di natura finanziaria e/o mobiliare, pari ad almeno Euro 90.000,00 (novantamila zero zero);
- b) dai valori mobiliari, dai beni immobili e dalle somme versate dai soci e destinate a incrementare il patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che pervengono all'associazione da parte di enti pubblici e soggetti privati e destinati a incrementare il patrimonio;
- d) dai crediti relativi alle voci che precedono.

5.2. Le entrate dell'Associazione, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, sono costituite da:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle erogazioni liberali, lasciti e donazioni nonché dai finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;
- c) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali e dalle attività commerciali svolte in via strumentale;
- d) da eventuali altre entrate e acquisizioni.

Art. 6

6.1. L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

7.1. Possono essere soci dell'Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, le fondazioni,

le associazioni, gli organismi di diritto pubblico, le società pubbliche e le società private che dichiarano di essere interessati al perseguimento dello scopo sociale.

7.2. Le società pubbliche e private socie dell'Associazione non possono prestare servizi e/o forniture all'Associazione medesima dietro pagamento di un corrispettivo.

Art. 8

8.1. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che hanno richiesto di essere ammessi come tali, a condizione che corrispondano l'ammontare delle quote previste per il socio fondatore negli ultimi tre esercizi, fatto salvo quanto previsto all'Art. 11.1.b.

8.2. Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che hanno richiesto di essere ammessi come tali, fatto salvo quanto previsto all'Art. 11.1.b.

Art. 9

9.1. L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa.

9.2. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo.

9.3. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha ancora versato la quota associativa per l'anno sociale al momento dell'approvazione del relativo bilancio consuntivo.

9.4. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Presidente onorario

e) il Revisore dei conti.

10.2. Gli organi dell'Associazione diversi dall'Assemblea e dal Presidente onorario durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino a tale scadenza.

10.3. Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente onorario.

Art. 11

11.1. L'Assemblea:

- a) approva i bilanci preventivo e consuntivo
- b) determina le quote associative e delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- c) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede alla relativa elezione ai sensi dell'art. 15
- d) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente
- e) nomina il Revisore dei Conti
- f) delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 12

12.1. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita o inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

12.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 13

13.1. A ciascun socio spetta un voto.

13.2. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

E' compito del presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

13.3. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 14

14.1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

14.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio.

14.3. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

14.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori le modifiche dello statuto e la trasformazione dell'Associazione, che devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto nonché di quelle concernenti la proposta di scioglimento, che devono essere approvate dalla maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

14.5. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

14.6. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 15

15.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di cinque a un massimo di nove, di cui:

- a) il Presidente dell'Associazione designato dai soci fondatori
- b) un componente designato dalla Regione Piemonte
- c) un componente designato dalla Giunta della Città di Torino.

15.2. La determinazione del numero e l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono riservati all'Assemblea, la quale può anche procedere senza tenere conto delle designazioni di cui all'art. 15.1, lettere b) e c)..

15.3. Possono essere designati ed eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro per i quali non ricorrono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

15.4. Gli incarichi nel Consiglio Direttivo e l'incarico di Presidente sono a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del relativo incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti.

15.5. Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi membri, un Vicepresidente.

Art. 16

16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Consiglio stesso e, comunque, non meno di quattro volte l'anno. Si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno metà dei membri del Consiglio medesimo.

16.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante preavviso di due giorni lavorativi.

16.3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

16.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio stesso.

16.5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente onorario e un rappresentante per ciascun socio fondatore.

16.6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente in cui deve trovarsi anche il segretario verbalizzante.

Art. 17

17.1. Il Consiglio Direttivo svolge i compiti di amministrazione dell'Associazione. In particolare il Consiglio, a titolo esemplificativo, delibera in ordine:

- a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'Assemblea dei soci;
- b) alla predisposizione, entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) alla stipulazione delle convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati;
- d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti;
- e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- f) alla nomina del Direttore;
- g) alla predisposizione e approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica;
- h) alla partecipazione in enti, consorzi e/o società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;
- i) alle liti attive e passive e agli arbitrati anche irrituali.

Art. 18

18.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita i poteri previsti dallo statuto o specificatamente conferitigli dal Consiglio Direttivo.

18.2. In caso di indifferibilità e urgenza il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve essere convocato nel più breve tempo possibile per la ratifica degli stessi.

18.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano al Vicepresidente.

Art. 19

19.1. Il Direttore dell'Associazione è selezionato mediante procedura a evidenza pubblica dal Consiglio Direttivo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'Associazione. La delibera di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti. Il Direttore resta in carica 5 (cinque) anni e la relativa retribuzione è determinata dal Consiglio direttivo.

19.2. Il Direttore attua le delibere del Consiglio Direttivo ed esercita, nei limiti fissati dal Consiglio stesso, le funzioni di gestione e amministrazione dell'Associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell'Associazione.

19.3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20

20.1. La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge.

20.2. Il Revisore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

Art. 21

21.1. Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.

Art. 22

22.1. Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.